



Comune di Calamonaci

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

DETERMINAZIONE DEL SINDACO

N. 1 del 22.01.2024

OGGETTO: Conferimento, ai sensi dell'art. 14 l.r. n. 7/1992, dell'incarico di Esperto del Sindaco per l'espletamento delle attività inerenti attività istituzionale, con specifico riguardo alle attività connesse alla realizzazione e valorizzazione del locale Museo Etno-Antropologico alla Dott.ssa Letizia Bilella

L'anno Duemilaventiquattro addì 22 del mese di Gennaio, presso la Casa Comunale

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- la legislazione siciliana, al fine di consentire ai Sindaci di svolgere al meglio le funzioni loro attribuite, nonché per sostenere l'azione amministrativa indirizzata all'attuazione del proprio programma, ha introdotto la facoltà di conferire incarichi ad esperti;
- le scelte programmatiche di codesta amministrazione Comunale sono volte a curare gli interessi della propria comunità, promuovendone lo sviluppo sociale, economico e culturale;
- rientra nei programmi dell'Amministrazione Comunale, migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa per la realizzazione, implementazione e gestione di programmi/progetti/interventi, anche mediante l'adozione di opportune misure di carattere giuridico-amministrativo;

VISTO l'art. 14 della L.R. n. 7/1992 e successive modifiche ed integrazioni, (l'art. 14, l.r. 7/1992 come modificato dall'art. 41 della L.R. n.26/1993, dall'art.4 della L.R. n.38/1994, dall'art. 6 della L.R. n. 41/1996 e, in ultimo, dall'art. 48 della L.R. n.6/1997) e in ultimo dall'art. 9, L.R. 17 febbraio 2021 n.5, che testualmente recita:

1. *Il Sindaco, per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza, può conferire incarichi a tempo determinato che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti estranei all'amministrazione.*

Il numero degli incarichi di cui al comma 1 non può essere superiore a:

- a) *Due nei comuni fino a 30.000 abitanti;*
 - b) *Tre nei comuni dal 30.000 a 250.000 abitanti;*
 - c) *Quattro nei comuni con oltre 250.000 abitanti.*
2. *Gli esperti nominati ai sensi del presente articolo devono essere dotati di documentata professionalità. In caso di nomina di soggetto non provvisto di laurea, il provvedimento deve essere ampiamente motivato.*
 3. *Il Sindaco annualmente trasmette al Consiglio Comunale una dettagliata relazione sull'attività svolta dagli esperti da lui nominati;*
 4. *Agli esperti è corrisposto un compenso pari a quello globale, previsto per i dipendenti in possesso della seconda qualifica dirigenziale;*
 5. *Nessuno può avere conferiti più di due incarichi contemporaneamente.*

DATO ATTO

CHE: la disposizione normativa richiamata per il conferimento dell'incarico di esperto prescrive che:

- il conferimento dell'incarico sia finalizzato al miglior espletamento di attività di vario genere (quindi, non solo di natura prettamente amministrativa, ma anche d'indirizzo politico e finanziario, di programmazione, di coordinamento generale ecc.) che siano, però, connesse con le materie di competenza del Sindaco;
- l'incarico sia a tempo determinato e non dia luogo all'instaurarsi di un rapporto di pubblico impiego;
- non possono essere conferiti dal Sindaco incarichi in numero superiore a quello stabilito in rapporto alla dimensione demografica del Comune;
- l'esperto nominato sia dotato di documentata professionalità in rapporto ai compiti assegnatigli (professionalità che può, evidentemente consistere non soltanto nel possesso di titoli di studio ma può essere anche frutto di una particolare esperienza maturata in un determinato settore amministrativo, sociale, economico ecc.);
- in ipotesi di incarico conferito ad un soggetto non laureato, il Sindaco debba fornirne ampia motivazione;

CHE tale prerogativa discende direttamente dalla competenza legislativa esclusiva della Regione Siciliana (art. 15, lettera O dello Statuto) in materia di regime degli Enti Locali e delle Circoscrizioni relative;

ATTESO che lo scrivente Sindaco intende avvalersi di un Esperto di settore per l'espletamento delle attività inerenti attività istituzionali con specifico riguardo alle attività connesse alla realizzazione e valorizzazione e promozione del locale Museo Etno-Antropologico;

VALUTATO come secondo l'orientamento unanime della giurisprudenza di merito e contabile l'incarico in esame esula dalle fattispecie di cui all'art.7, comma 6, del D.Lgs. n.165/2001, in quanto trattasi di incarico sul piano ontologico e funzionale differente dagli incarichi di cui alla predetta norma tendenti alla risoluzione di singole e concrete esigenze gestionali attraverso la realizzazione di uno specifico output strumentale dell'Ente;

CHE difatti secondo il sedimentato orientamento giuscontabile: *nel caso delle nomine degli esperti del sindaco nell'ordinamento degli enti locali in Sicilia non trovano applicazione le disposizioni di cui all'art.7, co.6 e 6bis, del D.Lgs n.165 del 2001 e s.m.i, le quali, invece, attengono agli incarichi esterni che possono essere conferiti dall'Amministrazione Comunale. Ne discende, in virtù del principio della gerarchia delle fonti, che la disciplina del conferimento degli incarichi di esperto di cui all'art. 14 della citata L.R. 1992 va ritenuta nella specifica normativa regionale.*

Che le norme del Testo Unico del 2001 sono dettate con riguardo a soggetti diversi dal Sindaco;

Che le attività, competenze e funzioni di quest'ultimo trovano infatti regolamento in norme differenti e precisamente nella disciplina delle autonomie locali e, per quanto attiene la Regione Siciliana, nella L.R. n.7 del 1992; è tale dettato normativo che prevede specificamente all'art. 13 tutte le competenze del Sindaco e che, al successivo art. 14 stabilisce, in evidente stretta connessione con la disposizione precedente, che per l'espletamento di tutte le attività di sua competenza il Sindaco può nominare degli esperti che devono avere determinate caratteristiche e svolgere talune funzioni. Nell'ambito della prerogativa attribuita dalla legislazione della Regione Siciliana, il numero degli incarichi da conferire è rapportato alla popolazione residente nel territorio comunale e gli esperti nominati devono essere in possesso di documentata attività professionale, con obbligo di ampia motivazione nel caso in cui sia carente il requisito culturale della laurea. Il Sindaco, pertanto, al quale spettano oltre i precipui compiti appositamente attribuiti dalla legge anche quelli che per legge e statuto non siano specificatamente attribuiti alla competenza del Consiglio Comunale, della Giunta Municipale, degli organi di decentramento, del Segretario e dei Dirigenti, ha la facoltà, per l'attuazione del proprio programma di governo, di cui risponde direttamente nei confronti dei cittadini, di nominare esperti di specifica competenza, indipendentemente dal fatto che sussista apposita struttura amministrativa-burocratica di supporto (cfr Corte dei Conti, Sezione Sicilia, n.27/2001, n.38/2001 e n. 3555/2004) contrariamente a quanto avviene per gli altri incarichi di consulenza, non soggetti ad alcuna restrizione numerica; diversamente opinando non vi sarebbe, (ad avviso della stessa Corte dei Conti), alcuna differenza ontologica tra le "collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità" che rientrano oggi nella fattispecie omnicomprensiva di cui al citato art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001, e gli incarichi di cui all'art. 14 della L.R. n.7/1992, ai quali si può ricorrere anche in assenza di

apposita norma regolamentare. (cfr Corte dei Conti Sezioni – Sezioni Riunite – per la Regione Siciliana in sede consultiva ha reso, con deliberazione n. 19/2013/SS.RR./PAR, la Corte dei Conti – Sezione Reg. Sicilia – con deliberazione n. 72/2011, n. 95/2012 e n. 19/2013/SS.RR./PAR);

Che difatti la facoltà del Sindaco di nominare esperti di specifica competenza, indipendentemente dal fatto che sussista apposita struttura amministrativo-burocratica di supporto è rapportata all'attuazione del proprio programma di governo, di cui risponde direttamente nei confronti dei cittadini;

Che in tale prospettiva ed in altri termini, l'attuale sistema elettorale pone il Sindaco in una posizione di diretta responsabilità politica verso i cittadini e, quindi, lo induce ad assumere un ruolo sempre più attivo e funzionalmente autonomo nell'ambito della gestione politico-amministrativa dell'Ente locale, ruolo che si esplica non solo mediante lo svolgimento dei compiti specificamente assegnatigli dall'ordinamento giuridico ma anche con l'esercizio di funzioni generali d'indirizzo, d'impulso, di proposta, di direzione, di coordinamento e di controllo nei confronti sia degli organi collegiali che degli uffici burocratici, al fine del miglior perseguimento delle finalità indicate nel programma elettorale e, più in generale, della tutela degli interessi pubblici dell'ente-comunità;

Che nel contesto di siffatta cornice istituzionale (che, ovviamente, comporta che il Sindaco debba sovente occuparsi di problematiche ad alto contenuto tecnico e specialistico, tenuto anche conto dei sempre maggiori e complessi poteri e funzioni assegnati dall'ordinamento della Repubblica all'Ente locale) deve essere inquadrata la riferita previsione normativa recata dall'art. 14 della L.R. n.7 del 1992, come modificato dall'art. 41 della Legge n.26 del 1993, dall'art.4 della legge n.38 del 1994, dall'art. 6 della legge n.41 del 1996 e, in ultimo, dall'art. 48 della legge n.6 del 1997; il numero degli incarichi da conferire è rapportato alla popolazione residente nel territorio comunale, contrariamente a quanto avviene per gli altri incarichi di consulenza che non sono soggetti a parametrizzazione numerica dal momento che la normativa siciliana in esame si correla all'introduzione nell'ordinamento italiano dell'elezione diretta del vertice dell'esecutivo comunale (la legislazione statale che seguirà tale percorso, dopo tempo, non contiene analoga previsione) offrendogli un peculiare supporto tecnico, accanto a quello politico-amministrativo della giunta comunale, onde la precisa scelta del legislatore di parametrare il numero degli esperti a quello della popolazione, analogamente a quanto avviene per la composizione della giunta, con il fine di compendiare la "squadra" del sindaco con uno staff tecnico che lo supporti per il conseguimento degli obiettivi programmatici sui quali ha conseguito l'elezione da parte dei cittadini ed ai quali risponde direttamente gli esperti nominati devono essere in possesso di documentata attività professionale, con obbligo di ampia motivazione nel caso in cui manchi il requisito culturale della laurea;

Che pertanto tale possibilità va differenziata dalla generale previsione di acquisizione di consulenze da parte delle amministrazioni pubbliche (e quindi anche dei comuni), che costituisce comunque un'opzione, del tutto residuale e straordinaria, percorribile solo in presenza di speciali condizioni legittimanti e che non trova a livello comunale alcuna deroga specifica, dovendosi ritenere applicabili a questa diversa fattispecie le previsioni scaturenti dalla normativa statale in materia;

Che l'interpretazione della disposizione contenuta nell'art. 14 della l.r. n.7 del 1992 e s.m.i., quindi, consente di configurare la nomina dell'esperto da parte del Sindaco come prerogativa speciale a lui riservata, caratterizzata dall'instaurarsi di un immediato e pregnante rapporto di natura fiduciaria tra lo stesso ed il soggetto incaricato, subordinata soltanto alle specifiche condizioni indicate dalla medesima legge e, comunque, diversa dalla comune potestà di avvalersi di consulenti.

Vista la Deliberazione n.71/2023 della Corte dei Conti Regione Siciliana

RILEVATO

Che, alla luce del superiore quadro normativo suffragato dal descritto orientamento, l'individuazione da parte dell'organo politico del soggetto cui conferire l'incarico si fonda essenzialmente su valutazioni di carattere fiduciario, in quanto l'attività oggetto dell'incarico, che riguarda relazioni e comunicazioni istituzionali dell'Ente e del Sindaco in qualità di rappresentanza dell'Ente stesso, oltre alle competenze ed esperienze professionali attestate nel Curriculum Vitae, richiede particolare attenzione per gli aspetti fiduciari sulle capacità e qualità personali dell'esperto incaricato;

Che, in considerazione della delicatezza e della complessità dell'incarico stesso è imprescindibile ed essenziale che la scelta ricada su soggetti che siano anche in grado, per competenza ed esperienza, di assolvere il ruolo di impulso nei confronti della struttura burocratica in ordine alle materie oggetto del presente incarico;

CONSIDERATO che la Corte dei Conti ebbe a ritenere "che anche i compensi degli esperti del sindaco (previsti dal citato art. 14) debbono essere ricompresi nell'obiettivo di riduzione e nel limite massimo consentito per la tipologia di spesa di cui all'art.6, comma 7, del D.L. n.78 del 2010 convertito in legge n.122 del 2010", ha comunque sottolineato che tale conclusione – salva ed impregiudicata restando la riconducibilità della disciplina sugli "esperti" allo speciale ordinamento delle autonomie locali in Sicilia – si giustifica esclusivamente sulla scorta delle "caratteristiche necessarie delle leggi statali che fissano limiti alla spesa pubblica affinché possano applicarsi anche alle autonomie speciali, in considerazione dell'obbligo generale di tutte le componenti della Repubblica di contribuire all'azione di risanamento della finanza pubblica "ribadendo che il citato affidamento dell'incarico di esperto non è assimilabile a quelli di studio o di ricerca ovvero di consulenza indicati dall'art. 3, comma 55, della legge n.244 del 2007, con conseguente inapplicabilità di tale normativa restrittiva alle previsioni in esame". (Corti dei Conti Sezioni – Sezioni Riunite – per la Regione Siciliana in sede consultiva ha reso, con deliberazione n.19/2013/SS.RR./PAR, la Corte dei Conti – Sezione Reg. Sicilia – con deliberazione n.72/2011, n. 95/2012 e n. 19/2013/SS.RR./PAR);

CHE la sentenza della **Corte Costituzionale n.139 del 2012**, ebbe ad affermare che i vincoli imposti dal legislatore nazionale all'autonomia di spesa degli enti hanno, comunque, carattere di disciplina di principio e possono essere considerati rispettosi dell'autonomia delle Regioni e degli Enti locali qualora stabiliscano un limite complessivo della spesa così da lasciare agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa. Gli enti territoriali diversi dallo Stato, dunque, sono soggetti al vincolo dell'ammontare complessivo dei risparmi da

- il conferimento dell'incarico di esperto in argomento ha luogo secondo le modalità, condizioni e termini di cui al disciplinare d'incarico allegato al presente provvedimento, per costituirne parte integrante ed essenziale;

CONSIDERATO che:

- viene rispettato il divieto di cui all'art. 14, comma 6, della l.r. 7/1992 (nessuno può avere conferiti più di due incarichi contemporaneamente);
- l'esperto incaricato è obbligato a relazionare allo scrivente sul rispetto degli obiettivi prefissati, (anche al fine di consentire l'adempimento di cui all'art. 14, comma 4, della l.r. 7/1992);
- l'esperto incaricato è altresì obbligato ad essere presente nella sede municipale o nelle sedi ove è necessario per l'espletamento dell'incarico, su richiesta dello scrivente;
- l'attività si svolgerà in stretta collaborazione con lo scrivente;
- ai fini dell'efficace gestione delle attività assegnate, l'incaricato potrà richiedere la collaborazione degli organi burocratici, l'utilizzo di strumenti e beni comunali e l'accesso a documenti e atti, nel rispetto delle prerogative degli uffici e delle norme vigenti;
- il compenso avrà decorrenza dalla data di esecutività del provvedimento di adozione del formale impegno di spesa e fino alla scadenza stabilita, è da intendersi convenuto dalle due parti;

VISTA la dichiarazione di situazioni, anche potenziali, di conflitto d'interessi in relazione all'incarico da ricoprire nonché all'insussistenza di una delle cause di inconferibilità e incompatibilità di cui al D.Lgs n.39/2013, che dispone in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma degli artt. 49 e 50 della L. 190/2012, essendo quest'ultima dichiarazione condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico;

CONSIDERATO che la professionista ha manifestato la propria disponibilità ad accettare l'incarico in questione;

EVIDENZIATO che l'incarico è a tempo determinato, per mesi 3, con possibilità di rinnovo, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del relativo disciplinare d'incarico, fermo restando la possibilità di revoca fra le parti;

VISTO lo schema di disciplinare di incarico predisposto (All. A) ritenuto meritevole di approvazione;

VISTO l'art. 14 della L.R. n.7/1992 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n. 30/2000;

VISTO il D.Lgs n. 165/2001;

VISTO il D.Lgs n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. **CONFERIRE** alla **Dott.ssa Letizia Bilella**, nata a Sciacca il ~~12/05/1978~~, residente a Burgio (AG), in Via Vittorio Veneto, 234 l'incarico, a tempo determinato, di Esperto di Settore per l'espletamento delle attività inerenti attività istituzionali con specifico riguardo alle attività connesse alla realizzazione e valorizzazione e promozione del locale Museo Etno-Antropologico, che non costituisce rapporto di pubblico impiego, al fine di espletate attività di consulenza connesse ai profili di cui in narrativa secondo le modalità, condizioni, termini di cui allo schema di disciplinare d'incarico che allega al presente provvedimento per costituirne parte integrante ed essenziale;
2. **DARE ATTO** che l'incarico decorre dalla data di sottoscrizione del disciplinare ed ha durata per 3 mesi, alle seguenti condizioni:
-a titolo oneroso, per un compenso mensile netto di € 600,00;
3. **DARE ATTO** che la spesa non rientra nei limiti di cui all'art. 6, comma 7 del D.L. 78/2010, come chiarito in sede consultiva dalla Corte dei Conti (*ex multis* Sez. Controllo Liguria 51/2011, Sez. Controllo Campania 493/11, 193/2012);
4. **DARE ATTO** che l'incarico in argomento è revocabile in ogni momento previa adozione di apposita e motivata determinazione sindacale, anche in ordine alle future determinazioni dalla Corte dei Conti ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, Legge 266 del 2005;
5. **INCARICARE il Responsabile di 1° Settore** al compimento degli atti gestionali connessi e conseguenti al presente provvedimento;
6. **PRECISARE** che l'incaricato è tenuto ad osservare il segreto d'ufficio su tutte le informazioni e notizie di cui venga a conoscenza nell'ambito dello svolgimento dei compiti infra descritti;
7. **STABILIRE** che l'incaricato per lo svolgimento dei compiti infra descritti e comunque per ragioni inerenti l'incarico conferito, potrà utilizzare i locali comunali, le risorse strumentali necessarie e potrà accedere agli uffici comunali per prendere visione o richiedere copia di atti e provvedimenti, richiedere informazioni su pratiche di ufficio e sullo stato delle stesse, intrattenere rapporti con funzionari comunali e i responsabili di procedimento, per lo studio, l'approfondimento e l'esame di particolari problematiche connesse esclusivamente all'incarico e alla realizzazione dei programmi e dei progetti dell'Amministrazione Comunale;

8. **NOTIFICARE** il presente provvedimento via PEC all'incaricato e trasmetterne copia al Presidente del Consiglio Comunale, agli Assessori, al Segretario Generale, ai preposti alle strutture di massima dimensione dell'Ente per opportuna conoscenza;
9. **DISPORRE**, a cura dell'Ufficio competente la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line, sul sito web del Comune, sezione "Amministrazione Trasparente/Consulenti e Collaboratori" e sezione "Pubblicità-notizia".



IL SINDACO
Allegrino Spinelli



COMUNE DI CALAMONACI
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

In relazione al disposto di cui all'art.12 della L.R. 23 dicembre 200, n.30 e recepito dall'art.1, comma 1 lett. i) della L.R. 11 dicembre 1991, n.48 e degli artt. 49 e 147 bis, comma i D.Lgs 267/2000 (TUEL)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza

Calamonaci li _____



IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DEI AFFARI GENERALI

Dott. Pellegrino Quartararo

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

In relazione al disposto della legge regionale 11 dicembre 1991 dell'art.13 della L.R.3 dicembre 1991 n.44 e degli artt. 49 e 147 bis comma 1 e 153 comma 5 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO



Dott. Pellegrino Quartararo